

L'attività infermieristica
in camera operatoria:
dalla gestione del rischio
clinico alla prevenzione del
contenzioso medico-legale

6 novembre 2010
Sala Albert Einstein
B. Braun Milano S.p.A.



RESPONSABILITA' DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Avv. Lavinia Vercesi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA



**LABORATORIO di
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche
Università degli Studi di Milano

responsabile dal tema di RESPŌNSUS
articipio passato di RESPŌNDERE *rispon-*
ere (v. q. voce) e terminazione -BILEM
che accenna a facoltà di operare.

Che risponde, che **è garante** di qualche
cosa o per qualche persona.


respōno dal *lat.* RESPŌNSUM che propriamente
è il participio passato di RESPONDĒRE *re-*
spondere (v. q. voce).

Risposta: e dicesi di quella che pro-
venga da fonte **autorevole**, come da alto
magistrato, dall'oracolo e simili.



*"Ognuno con ogni
diligentia possibile si
guarderà di non trattare li
poveri infermi con mali
portamenti, cioè usandoci
male parole, et altre cose
simili, ma più presto
trattare con mansuetudine
et charità... "*

(San Camillo De Lellis)



Responsabilità sociale

verso il paziente

verso i suoi cari

verso i colleghi

verso la struttura

verso la collettività
nell'uso delle risorse

QUANTI TIPI DI RESPONSABILITA'?

1) Responsabilità civile

Cass. civ. Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471

- **negligenza** - intesa oggi come violazione di regole sociali e non solo come mera disattenzione
- **imprudenza** - intesa oggi come violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività
- **imperizia** - intesa oggi come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e professioni.

Profili di responsabilità - rilievi civilistici -

Oggetto dell'obbligazione

di mezzi: richiede la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore/paziente

di risultato: il soddisfacimento effettivo dell'interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale della prestazione per cui l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore/paziente, indipendentemente dall'attività e dalla diligenza spiegate dall'altra parte per conseguirlo

Cass. civ. Sez. Unite, 28 luglio 2005, n. 15781

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha però alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c..

Teorie sulla responsabilità

I ORIENTAMENTO

(Cass. n. 1716/79, n. 2428/90,
n. 2750/98 relative al dipendente
dall'ente ospedaliero)



**Responsabilità
extra-contrattuale**

II ORIENTAMENTO

(Cass. n. 2144/88, n. 4152/95,
n. 5939/93)



**Responsabilità
contrattuale**

III ORIENTAMENTO

(Cass. n. 589/99)



**Responsabilità
da “contatto sociale”**

SITUAZIONE ATTUALE

Il regime di responsabilità del professionista (c.d. colpa professionale) è quindi oggi profondamente cambiato

- Non viene più utilizzata la distinzione obbligazione di mezzi e di risultato
- Sono mutati i criteri di ripartizione dell'onere della prova
- L'obbligazione del professionista rientra nella disciplina ordinaria delle obbligazioni.
- La relazione professionista-cliente viene riportata alla logica codicistica del rapporto tra (semplice) debitore e (semplice) creditore.
- L'inadempimento rimane regolato in modo unitario dall'art. 1218 c.c..

DECRETO 14 SETTEMBRE 1994, N° 739
**Regolamento concernente l'individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell'infermiere**

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale **è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.**
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

1. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
2. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
3. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
4. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
5. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
6. per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
7. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Legge n. 42 del 26 febbraio 1999

Art. 1.

Definizione delle professioni sanitarie

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. (...) Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione *post-base* nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Legge n. 251/00 - Dirigenza Infermieristica

“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”

- Riconoscimento di una dirigenza specifica
- Attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle funzioni connesse
- Revisione dell'organizzazione del lavoro, promuovendo modelli di assistenza personalizzata

Art. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono (...) la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute (...)
3. Il Ministero della sanità, (...), emana linee guida per:
 - a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni (...);

DGR n. VII/14049 - 8 agosto 2003

"Linee guida regionali per l'adozione del piano di organizzazione e funzionamento aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lombardia"

Punto 10.3.2

Servizio infermieristico, tecnico e riabilitativo aziendale

- "... *omissis*... S.I.T.R.A. è una struttura titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto..."
- "... *omissis*... si propone di assicurare un'assistenza personalizzata e di qualità a tutti gli utenti/clienti garantendo, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche"

Trib. Monza Sez. IV Sent., 23 ottobre 2006

Posto che lo strumento processuale della c.t.u. può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, ove la relazione peritale ha consentito di acclarare un evidente profilo di responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della infermiera professionale incaricata di porre la c.d. **piastra indifferente** a contatto della coscia destra della paziente, deve affermarsi la responsabilità civile contrattuale ed aquiliana della struttura sanitaria. Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di **negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver causato l'ustione in conseguenza del posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente**, con esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi e dell'anestesista che ebbero ad eseguire l'intervento di rinosettoplastica, **considerato che l'infermiera professionale deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici.**

Cass. civ. Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2468

La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della **diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica**, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).

QUANTI TIPI DI RESPONSABILITA'?

- 1) Responsabilità civile
- 2) Responsabilità penale

Cass. pen., Sez. IV, 13.09.2000, n. 9638

Anche gli infermieri sono stati riconosciuti penalmente responsabili in concorso con i medici: **"Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti "ex lege" portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri"**

(Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, **in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico,** ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono)

Cass. pen. Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 9739

Sussiste la responsabilità per colpa professionale del personale medico e paramedico, qualora si ometta di assicurare la dovuta protezione nei confronti di un paziente nella fase post-operatoria, indipendentemente dal fatto che siano stati rispettati il proprio turno di lavoro e le regole che presiedono agli obblighi contrattuali, in quanto ogni operatore di una struttura sanitaria è portatore di una posizione di garanzia verso il paziente, la cui salute va tutelata contro un qualunque pericolo che ne minacci l'integrità. Ne consegue la **responsabilità** per la morte del paziente sia del medico-chirurgo che, dopo avere eseguito un'operazione chirurgica, pur perfettamente riuscita, lo abbia affidato nelle mani di personale paramedico non in grado di fornire idonea assistenza post-operatoria, sia del medico di guardia che, pur rimanendo a disposizione nella propria stanza durante il turno di servizio, abbia omesso di informarsi sulla presenza di pazienti in situazioni di emergenza, sia **del personale infermieristico per non avere raccolto durante la notte le richieste allarmate di intervento da parte dei familiari del paziente**

Pubblico ufficiale

Incaricato di pubblico servizio

- **Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale**

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

ELEMENTO DISTINTIVO FONDAMENTALE: l'esercizio di una funzione pubblica.

Significa che il pubblico ufficiale rappresenta l'ente pubblico: concorrere a formare la volontà dell'ente ed a rappresentarla davanti al privato – egli impegna l'amministrazione non solo sul piano contrattuale, ma anche sul piano del potere e dell'autorevolezza.

- **Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

- **Art. 328 c.p. - rifiuto di atti d'ufficio**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Cass. pen. Sez. VI, 27 settembre 2006, n. 39486

Integra la fattispecie del **rifiuto** di compiere un **atto di ufficio** il comportamento di una infermiera che richiesta da un paziente di procedere alla sua pulizia per motivi di igiene e sanità, la ritardi in quanto impegnata nell'attività di distribuzione del vitto, in quanto l'operazione di pulizia personale rivestiva carattere d'urgenza e la prescrizione di tale compito non necessitava di un ordine specifico del medico, sussistendo una direttiva emanata ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 225 del 1974, impartita in via generale e sulla base di turni di servizio.

- **Art. 331 c.p. - interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Libro II, Titolo II – Dei delitti contro la P.A.

Art. 348 c.p.: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”

Ipotesi:

1. soggetto sfornito del titolo richiesto (laurea o diploma);
2. soggetto in possesso del titolo, ma che non abbia adempiuto alle formalità prescritte per l'esercizio della professione (ad es. mancata iscrizione ad un albo);
3. esercizio della professione in pendenza di un provvedimento di interdizione temporanea o definitiva.

Irrilevanza:

1. sia l'eventuale gratuità della prestazione professionale
2. sia il consenso del destinatario della prestazione medesima

Consumazione:

primo atto di esercizio abusivo

Elemento psicologico:

consapevolezza di esercitare la professione indebitamente

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16 ottobre 2008, n. 41183

Integra il delitto di cui all'art. 348 c.p., lo svolgimento, in assenza del prescritto titolo abilitante, dell'attività di infermiere professionale consistente nel praticare una "stimolazione oculare" attraverso l'effettuazione di punture sottocutanee all'altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti latu sensu benefici per la funzionalità della vista.

- **Art. 365 c.p. - omissione di referto**

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

- **Art. 443 c.p. - commercio o somministrazione di medicinali guasti**

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103

- **Art. 476 e ss. c.p. – Reati di falso**

Falso ideologico: attestare in un atto della P.A. essere avvenuta una cosa non avvenuta oppure non essere avvenuta una cosa in realtà avvenuta, ovvero prospettarla in maniera non conforme al vero.

Falso materiale: azione diretta sulla struttura dell'atto.

Art. 584 c.p. - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni

⇒ art. 581 c.p.: Percosse

⇒ art. 582 c.p.: Lesione personale

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Cass. pen. Sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 8611

Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non aver prestato **idonea vigilanza** durante le ore notturne sul paziente ricoverato, affetto da disturbi psicotici, che aveva aggredito e ucciso il suo vicino di camera.

Cass. pen. Sez. I Sent., 28 ottobre 2008, n. 45466

La circostanza aggravante della premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente negata la sussistenza della premeditazione nel caso di un'infermiera che aveva volontariamente provocato, in tempi diversi, la morte di più pazienti mediante iniezioni di aria nelle vene, individuando le singole vittime in modo casuale ed approfittando delle circostanze favorevoli di volta in volta presentatesi).

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

- **lievi:** malattia di durata non superiore a 20 gg.
- **gravi:** malattia che metta in pericolo la vita o produca una malattia di durata superiore ai 40 gg
- **gravissime:** malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, una mutilazione con arto inservibile, la perdita di un organo; ...

Art. 605 c.p. - Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 610 c.p. - Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

Cass. pen. Sez. II, 25 giugno 2009, n. 38317

Commette una **truffa** contrattuale, a consumazione prolungata, provvista degli elementi dell'ingiusto profitto e del corrispondente danno per la pubblica amministrazione, e destinata a protrarsi sino a che vi sia l'erogazione economica fraudolentemente conseguita, colui che si procura il titolo abilitativo falso di diploma di infermiere professionale, e induce in errore la dirigenza di una clinica medica, che in conseguenza assume una persona carente dei requisiti necessari, e si procura l'ingiusto profitto consistente nell'attribuzione della posizione lavorativa, del relativo stipendio, con pari danno per il Servizio sanitario nazionale.

QUANTI TIPI DI RESPONSABILITA'?

- 1) Responsabilità civile
- 2) Responsabilità penale
- 3) **Responsabilità amministrativa**

In questo ambito giuridico diverse sono le disposizioni che interessano, infatti **i funzionari i quali nell'esercizio delle loro funzioni** (*artt.13lett.h e 52 r.d.12.07.1934,art.82 r.d.18.11.1923 n.2440,art.18 D.P.R.10.01.1957 n.3 artt.2 comma 4 e 59 comma 1 D.P.R:n.29/1993*), **con fatti od omissioni commessi con dolo o con colpa grave** (*art.1 legge 14.01.1994 modificata dalla legge n.639/1996*), **"cagionino danno allo stato"** (*cit.art.52*), **"sono tenuti al risarcirlo"** (*ct.art.82*) e, a tal fine, **"sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti"** (*cit.artt.13,52 e 1*).

Cos'è la Corte dei conti?

La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri poteri dello Stato cui la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (art.100) e giurisdizionali (art. 103)

In ogni ordinamento democratico è previsto che un organo di rilievo costituzionale, posto in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo ed al Parlamento vigili, sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Che cos'è la responsabilità amministrativa?

Con detta espressione ci si riferisce alla **responsabilità a contenuto patrimoniale** di amministratori o dipendenti pubblici **per i danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio**. L'accertamento della responsabilità comporta **la condanna al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione danneggiata**.

Qual è la differenza tra la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile dei funzionari?

Se un funzionario o impiegato arreca danno ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione, la nostra Costituzione prevede (art. 28) che, sia il funzionario che la stessa amministrazione, insieme, debbano risarcire il terzo del pregiudizio subito e ciò in virtù del principio che la pubblica amministrazione debba sempre rispondere per i danni arrecati dai propri agenti.

La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro la p.a.
Al contrario, **la responsabilità amministrativa tutela la stessa pubblica amministrazione nei confronti dei danni che le arreca il funzionario o l'impiegato all'interno del rapporto d'ufficio, obbligando il funzionario a risarcire il danno arrecato all'ente a causa della sua condotta.**



La colpa del dipendente pubblico non è valutata secondo un criterio oggettivo basato sulla diligenza dell'uomo medio come nell'ambito della responsabilità civile, bensì secondo un **criterio soggettivo** che considera la situazione concreta in cui l'agente opera (incarichi, mansioni, ruolo ricoperti, ordini di servizio, livello e tipo di discrezionalità consentiti, motivi dell'agire..) secondo l'art.19 comma 2 D.P.R. 3/1957: **"La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte dei esso"**

Nella **sentenza del 20/12/1998** la **Corte Costituzionale** ha ribadito inoltre la legittimità costituzionale della norma che **limita la responsabilità amministrativa e contabile alle sole ipotesi di dolo e di colpa grave**. La ratio della norma infatti consiste nel *"predisporre nei confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici, un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa"*.

Nei casi di colpa lieve invece il dipendente è esente da responsabilità amministrativa e contabile ed il rischio dell'eventuale danno ricade interamente sulla Pubblica Amministrazione.



C. Conti Marche Sez. giurisdiz., 20 febbraio 2006, n. 249

Deve essere affermata la responsabilità amministrativa per **danno all'immagine** degli infermieri che, in violazione dei loro obblighi di servizio, hanno avuto rapporti sessuali con una paziente nei locali di servizio e per di più in orario di lavoro.

QUANTI TIPI DI RESPONSABILITA'?


- 1) Responsabilità civile
- 2) Responsabilità penale
- 3) Responsabilità amministrativa
- 4) Responsabilità deontologica

Deontologia

to déon (il doveroso) + *logos* (discorso)

⇒ nel linguaggio benthamiano designa l'etica privata, contrapposta all'etica politica

Il titolo con cui l'opera apparve nel 1834 fu: *Deontologia, o la morale semplificata: che mostra come attraverso l'intero corso della vita di ogni persona il dovere coincide con l'interesse giustamente inteso, la Felicità con la Virtù, la Prudenza nei confronti altrui così come nei propri confronti con la benevolenza effettiva*



1.3. La **responsabilità** dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell'assunzione di un **comportamento eticamente responsabile...**

2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per **l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche**.

3.2 *l'infermiere assume
responsabilità in base al
livello di competenza
raggiunto e ricorre, se
necessario, all'intervento o
alla consulenza di esperti
...*

3.3 *l'infermiere riconosce i
limiti delle proprie
conoscenze e competenze e
declina la responsabilità
quando ritenga di non poter
agire con sicurezza...*

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie



E' un **organo di giurisdizione speciale**, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In base a detto decreto e al regolamento di attuazione, approvato con DPR. 5 aprile 1950, n. 221, la Commissione Centrale è preposta all'esame dei **ricorsi** presentati dai professionisti sanitari contro i **provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi** professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

Le decisioni della C.C.E.P.S. sono **impugnabili davanti alla Suprema Corte di Cassazione**.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da membri designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica 4 anni.

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie MASSIMARIO DELLE DECISIONI anno 2001



Prestazioni infermieristiche

74. È legittimo il provvedimento disciplinare adottato dal Collegio che, dopo aver preso atto della intervenuta sentenza penale di condanna sugli stessi fatti, abbia apprezzato (anche in termini essenziali, purché chiari) i fatti in contestazione sotto il profilo deontologico, rilevando la **violazione** da parte del ricorrente **dell'obbligo di tutela della salute di persona degente affidatagli** per l'effettuazione di prestazioni infermieristiche. (*decisione n. 2 del 12 febbraio 2001*)

*“Medicine is
a sciency of uncertainty
and an art of probability”*

Sir William Osler, 1904





**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

... seguendo grandi ideali ...